



COMUNE DI URBINO

**DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA E COLLABORAZIONE**

APPROVATO

con deliberazione della Giunta Municipale

n. 123 del 9 Luglio 2008

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

Art. 4 - Procedura selettiva

Art. 5 - Modalità della selezione

Art. 6 - Individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

Art. 8 - Casi in cui si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata
specializzazione universitaria

Art. 9 - Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

Art. 10 - Controlli e verifiche funzionali

Art. 11 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

Art. 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e definisce e disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, di tipo occasionale o coordinato e continuativo, da affidarsi a soggetti (persone fisiche) estranei all'amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, dall'art.110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, dall'art.3 commi 55, 56 e 57 della legge 244 del 2007 e dalla normativa vigente in materia in quanto applicabile.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - **Incarichi di studio** gli incarichi “individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte senza la concreta realizzazione di strumenti/atti/attività che possano essere adottati/approvati dal Comune.”;
 - **Incarichi di ricerca** gli incarichi che “presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione”. L'esecuzione di tali incarichi non comporta la predisposizione di strumenti/atti/attività che possano essere adottati/approvati dal Comune ;
 - **Incarichi di consulenza** gli incarichi che “riguardano le richieste di pareri ad esperti”.
 - **Incarichi di collaborazione** gli incarichi non ricompresi nelle categorie sopra individuate.
3. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento, fatta salva in ogni caso l'osservanza di cui ai successivi artt. 9 e 11:
 - tutti gli incarichi di collaborazione conferiti sulla base di apposite disposizioni di carattere speciale;
 - Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario e spesso urgente della scelta dell'incaricato;
 - Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 7 comma 6 quater d. lgs. 165/2001);
 - Incarichi relativi a prestazioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi che possano essere affidati unicamente ad un operatore economico determinato (art 57 comma 2 lettera b) d. lgs. 163/2006);
 - Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in quanto soggetti a specifica disciplina;
 - Affidamento di prestazioni meramente occasionali, di importo non superiore ad €5.000,00, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001 (3° capoverso del paragrafo 7 “Esclusioni” della circolare n. 2, datata 11 marzo 2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, a soggetti in possesso di Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento (laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario, ovvero, qualora sia espressamente previsto dal pubblico avviso o dalla determinazione di affidamento, in possesso di specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi/elenchi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune;
- l'incarico deve rispondere altresì a programmi, obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;
- l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata;
- deve essere stata effettuata una procedura comparativa;
- La scelta della professionalità deve tenere conto della non sussistenza di motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

3. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi, l'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 1 comma 2, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o con riferimento alle attività previste da un programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente del Settore/Servizio/ Comandante della Polizia Municipale, competente, previa definizione dell'oggetto della prestazione necessaria, attesta l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore/Servizio, in grado di assicurare i medesimi risultati.

2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso agli altri Dirigenti/al Comandante di Polizia Municipale, affinché costoro, per quanto di competenza, provvedano a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate al proprio Settore/Servizio. Decorso 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'attestazione si considera negativa. La richiesta deve espressamente prevedere il termine di 10 giorni suddetto, nonché le conseguenze derivanti dal suo decorso infruttuoso. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorso il termine di cui sopra, senza

aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi devono essere affidati previo esperimento di una procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante della Polizia Municipale, competente, previa fissazione delle modalità e dei criteri di scelta da parte del medesimo soggetto che ha approvato l'avviso o del Sindaco, a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 comma 2 del presente regolamento. La determinazione che approva l'avviso pubblico approva altresì lo schema di disciplinare per l'incarico e costituisce determinazione a contrattare dovendo indicare quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000.
3. L'avviso di selezione deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - la durata della prestazione;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - i criteri di scelta che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa è reso pubblico mediante:
 - a. pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - b. pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c. eventuali altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante di Polizia municipale competente.

Art. 5 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione e alla scelta dell'incaricato, procede il Dirigente del Settore/Servizio/Comandante di Polizia municipale competente o il Sindaco, a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.13 comma 2 del presente regolamento.
2. Per tale comparazione ci si può avvalere, se lo si ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. La procedura comparativa non si conclude con l'attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito, ma con l'individuazione del soggetto ritenuto idoneo sulla base dei criteri di scelta stabiliti.

4. In caso di risoluzione del contratto con l'incaricato, la procedura comparativa potrà essere effettuata, senza procedere all'emanazione di un nuovo avviso pubblico, tra i soggetti che hanno presentato domanda a seguito dell'avviso originario.

Art. 6 – Individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico

1. Al termine della procedura comparativa viene approvato dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante di Polizia municipale competente o dal Sindaco (a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.13 comma 2 del presente regolamento) e reso pubblico il provvedimento di individuazione dell'incaricato prescelto.

2. Il Dirigente/Comandante della Polizia Municipale competente per la sottoscrizione del contratto comunica all'Ufficio contratti di dar corso a quanto necessario per addivenire alla stipula, precisando il termine entro il quale la medesima dovrà essere effettuata ed allegando lo schema di disciplinare.

3. Il contratto deve contenere:

- a. tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa);
- b. oggetto;
- c. eventuali penali e responsabilità;
- d. durata e luogo della prestazione;
- e. compenso;
- f. risoluzione del rapporto di lavoro;
- g. risoluzione delle controversie;
- h. dichiarazione dell'incaricato circa la non sussistenza di motivi di incompatibilità/conflitti d'interesse in ordine all'assunzione dell'incarico,
- i. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- j. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti causa ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso originariamente pattuito.

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente all'incaricato individuato dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante di Polizia municipale competente o dal Sindaco, (a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.13 comma 2 del presente regolamento) mediante determinazione a contrattare adottata in ogni caso dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante della Polizia Municipale competente, nei seguenti casi:

- a. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b. prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato

- finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- c. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Dirigente del Settore/Servizio/Comandante della Polizia Municipale competente, situazioni di particolare urgenza che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.

Art. 8 – Casi in cui si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria.

1. Si prescinde dal possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria quando disposizioni normative, ivi compreso l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, richiedano, per l'effettuazione di una determinata prestazione, il possesso di requisiti professionali. Trovano comunque applicazione, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le restanti disposizioni in tema di pubblicità e comparazione.

Art. 9 – Regime di efficacia degli incarichi di consulenza.

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n°244 del 2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art.10 - Controlli e verifiche funzionali

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti delle attività o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 11 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.

1. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n° 244 del 2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della legge n° 662 del 1996, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata dell'incarico e del corrispettivo previsto.

Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato, per ciascun anno, con la deliberazione che approva il bilancio preventivo.

Art. 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ai sensi dell'art.110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto competenze di supporto e raccordo con gli organi/soggetti politici dell'amministrazione, sono di competenza del Sindaco per ciò che concerne la fissazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'incaricato, da inserire nell'avviso pubblico, e la scelta dell'incaricato, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione.
Ogni altro incarico disciplinato dal presente regolamento è di totale competenza del Dirigente di Settore/Servizio/ Comandante della Polizia Municipale competente.
3. L' invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, prescritto ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 è di competenza del Dirigente di Settore/Servizio/ Comandante della Polizia Municipale, che ha provveduto alla stipula del contratto.
4. La pubblicazione sul sito internet del Comune degli incarichi di studio, ricerca e consulenza o di collaborazione, prescritto ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge 244/2007 viene effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per la gestione del sito internet dell'amministrazione comunale a seguito di tempestiva segnalazione da parte del Dirigente del Settore/Servizio/Comandante della Polizia Municipale che ha provveduto alla stipula del contratto.
5. L'elenco degli incarichi conferiti e pubblicati sul sito internet dell'amministrazione viene inviato semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica da parte del Responsabile del Servizio Personale.
6. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui è esecutiva o eseguibile la relativa delibera di approvazione.
7. Il presente regolamento dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla sua adozione alla sezione regionale della Corte dei Conti.